Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 18 maggio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1979 registro n. 12 Difesa, foglio n. 224

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CRISCI Giovambattista, nato a S. Felice a Cancello (Caserta) il 10 luglio 1936, maresciallo di 3ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'ispettorato 7ª zona « Toscana ». — In conflitto a fuoco con pericolosi malviventi durante il quale tre militari perdevano la vita, malgrado la gravità delle ferite riportate, trovava la forza di puntare contro di loro la pistola. Il difettoso funzionamento dell'arma rendeva vano il suo sforzo provocando, però, la furiosa reazione di un malvivente che, da brevissima distanza, gli esplodeva contro un altro proiettile che solo fortuitamente non riusciva mortale. Mentre veniva soccorso, si prodigava nel fornire utili elementi per l'individuazione e la cattura dei criminali. Fulgido esempio di alto senso del dovere. — Querceta di Pietrasanta (Lucca), 22 ottobre 1975.

D'ARENZO Matteo, nato a Peschici (Foggia) il 4 febbraio 1941, appuntato dei CC. della legione carabinieri di Bari. — Accorso assieme al proprio comandante di stazione presso agenzia di istituto di credito ove era in atto una rapina e benché ferito da colpo di arma da fuoco esploso da tre malfattori in fuga con ostaggio, poi liberato, con coraggiosa determinazione e sprezzo del pericolo, reagiva energicamente riuscendo, con l'ausilio del superiore a ferire mortalmente i banditi ed a recuperare così l'intera refurtiva e le armi usate. Mirabile esempio di elevate virtù militari e di non comune senso del dovere. — Apricena (Foggia), 19 ottobre 1978.

TODDE Franco, nato a Siniscola (Nuoro) il 2 aprile 1955, guardia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'ispettorato 2ª zona « Liguria ». — In servizio notturno di pattuglia, avvertito che poco prima, in una via cittadina, era stato consumato un furto, si recava prontamente sul posto. Notati due individui che alla sua vista, impugnando una pistola, si davano alla fuga, si poneva da solo al loro inseguimento. Fatto segno a ripetuti colpi di arma da fuoco, benché colpito ad una gamba ed impedito nei movimenti, rispondeva all'attacco facendo uso della pistola d'ordinanza. Raggiunto per una seconda volta da un proiettile, non desisteva dalla coraggiosa azione che si concludeva con l'uccisione di uno dei delinquenti e la successiva cattura dell'altro. Esempio di tenacia, spezzo del pericolo ed elevato senso del dovere. — Sanremo (Imperia), 22 settembre 1978.

TOTARO Stefano, nato a Bengasi il 18 ottobre 1930, maresciallo maggiore dei CC. della legione carabinieri di Bari. — Comandante di stazione distaccata, accorso presso agenzia di istituto di credito ove era in atto una rapina ed ordinato a dipendente graduato di appostarsi all'esterno della sede, con coraggiosa determinazione e sprezzo del pericolo, si addentrava nel locale attraverso l'ingresso secondario. Avvistato dai tre rapinatori e fatto segno a colpi di arma da fuoco, reagiva energicamente con l'arma in dotazione, venendo costretto ad interrompere l'azione e ad uscire allo scoperto per sottrarre al tiro una bambina che, terrorizzata, si dirigeva verso di lui. Sebbene i malviventi, approfittando della circostanza, guadagnassero l'uscita facendosi scudo di un ostaggio e ferendo il graduato con un colpo di pistola, interveniva prontamente, sostenendo — assieme al dipendente — ulteriore conflitto a fuoco che si concludeva col ferimento mortale dei banditi e col recupero dell'intera refurtiva e delle armi usate. Mirabile esempio di elevate virtù militari e di non comune senso del dovere. — Apricena (Foggia), 19 ottobre 1978.

(4576)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1062.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 158, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.

Gli articoli 184 e 185, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 184. — Il corso degli studi della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha la durata di tre anni. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di venti per ogni anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

L'ammissione è subordinata all'esito di un concorso, per titoli ed esami, e non saranno acconsentite abbreviazioni.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato all'autorità competente.

La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermatologica.

Art. 185. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia e istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezione veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Il corso delle lezioni dovrà essere impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non dovrà essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli specializzandi avranno perciò obblighi di internato onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente attività pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

Gli esami di profitto verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie di ciascun anno di corso.

L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1979
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 317

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1979, sono apportate le seguenti rettifiche:

art. 8, quarto comma, quarto rigo, dove è scritto: «... nonchè *la* lesione... », leggasi: «... nonchè *da* lesione... »;

art. 20, ottavo comma, secondo rigo, dove è scritto: « ...*recovato*... », leggasi: « ...*revocato*... »;

art. 21, terzo comma, dove è scritto: « ... *alla* lettere *A, A-bis*... », leggasi: « ...*alle* lettere *A, A-bis*... »;

art. 21, quarto comma, terzo rigo, dopo le parole: « ...*A-bis* n. 1) » il punto va trasformato in virgola;

art. 24, secondo comma, inserire una virgola tra le parole « Se » ed « eseguiti »;

art. 56, secondo comma, primo rigo, dove è scritto: « L'indennità *specile*... », leggasi: « L'indennità *speciale*... »;

art. 99, secondo comma, inserire una virgola tra le parole « ...si prescrive » e « per i militari... »;

art. 108, sesto comma, inserire una virgola tra le parole « ...art. 105 » e « vengano nominati... »;

art. 109, primo comma, ottavo rigo, dove è scritto: « ... delle *predete*... », leggasi: « ... delle *predette*... »;

art. 109, terzo comma, quinto rigo, dove è scritto: « ... *approvate*... », leggasi: « ... *approvato*... »;

art. 116, ultimo comma, inserire una virgola tra le parole « ...mancanza » e « da uno dei... »;

art. 128, secondo comma, primo rigo, dove è scritto: « ... di cui *la* comma... », leggasi: « ... di cui *al* comma... »;

art. 135, terzo comma, quinto rigo, dove è scritto: « ... annesse *la* presente... », leggasi: « ... annesse *al* presente... »;

art. 135, penultimo comma, dove è scritto: « ... o del *terzo* comma... », leggasi: « ... o del *quarto* comma... »;

tabella *A* (prima categoria - punto 19, primo rigo), dove è scritto: « ... enfisema bolloso *e* stato bronchiectasico... », leggasi: « ... enfisema bolloso *o* stato bronchiectasico... »;

tabella *A* (seconda categoria - punto 7), dove è scritto: « ... *astralgica*... », leggasi: « ... *astragalica*... »;

tabella *A* (quarta categoria - punto 14, primo rigo), dove è scritto: « Pansinusiti *purulenti*... », leggasi: « Pansinusiti *purulente*... »;

tabella *A* (settima categoria - punto 30, terzo rigo), dove è scritto: « ...ridotta *di* un metro, ... », leggasi: « ...ridotta *ad* un metro, ... »;

tabella *A* (ottava categoria - punto 29, primo rigo), dove è scritto: « ... *ipoacosia*... », leggasi: « ... *ipoacusia*... »;

tabella *B* (punto 2), dove è scritto: « ... *accompagnato*... », leggasi: « ... *accompagnata*... »;

tabella *B* (punto 8), dove è scritto: « ... *e* dell'altro piede... », leggasi: « ...*o* dell'altro piede... »;

Criteri per l'applicazione delle tabelle *A* e *B* (punto *f*), dove è scritto: « ... da perdita anatomica *e* funzionale... », leggasi: « ... da perdita anatomica *o* funzionale... ».

tabella *E* (lettera *B* - punto 1, terzo rigo), dove è scritto: « ... *apportate*... », leggasi: « ... *apportare*... »;

tabella *E* (lettera *H* - punto 3, secondo rigo), dove è scritto: « ...o a disturbi permanenti della favella... », leggasi: « .. o a disturbi *gravi e* permanenti della favella... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Trasferimento alle regioni dei beni e del personale del soppresso ente Utenti motori agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, che stabilisce, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'ente Utenti motori agricoli (U.M.A.);

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Su conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 7 marzo 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 117, comma secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i beni patrimoniali costituenti la sede centrale dell'U.M.A. sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il patrimonio mobiliare degli uffici periferici dell'ente Utenti motori agricoli è trasferito alle regioni nel cui territorio è situato, ai sensi dell'art. 117, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I residui beni mobiliari, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 1-*novies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Il personale dell'ente Utenti motori agricoli in servizio, in base a provvedimenti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso le strutture operative periferiche dell'Ente situate nelle regioni a statuto ordinario, è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, alle regioni con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al personale della sede centrale dell'ente Utenti motori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

Il personale dell'ente Utenti motori agricoli, in servizio presso le struttute operative periferiche dell'Ente site nelle regioni a statuto speciale, continua a svolgere la propria attività presso le strutture medesime, alle dipendenze dell'organo di liquidazione fino e non oltre la data del 31 marzo 1979, e successivamente dell'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Al suddetto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 1-*quaterdecies*, comma terzo, della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 4.

L'amministrazione del personale dell'ente Utenti motori agricoli fino alla data della successiva effettiva messa a disposizione delle regioni o di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'Ente con onere a carico dell'Ente stesso.

Art. 5.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, l'organo di liquidazione dell'ente Utenti motori agricoli assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati dall'Ente.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 289

(4520)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Trasferimento dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il dcreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, che stabilisce, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 15 marzo 1979;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 117, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i beni patrimoniali costituenti la sede centrale in Roma del soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie e di cui alla allegata tabella *A* sono assegnati all'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per essere amministrati ed, eventualmente, alienati. I relativi proventi sono portati attualmente ad incremento del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

Nella regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative dell'Ente continuano ad essere esercitate mediante l'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I beni mobili, comprese le partecipazioni in altri enti, o quelli immobili, di cui alla allegata tabella *B*, utilizzati per l'esercizio di tali funzioni sono amministrati dall'ufficio stesso.

Art. 3.

Ai sensi del primo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio mobiliare, comprese le partecipazioni in altri enti, e quello immobiliare di cui alla allegata tabella *C*, utilizzati per lo svolgimento delle attività trasferite, situati nella regione Veneto, sono a questa trasferiti.

Art. 4.

Le obbligazioni fidejussorie assunte dall'Ente delle Tre Venezie per la Società veneziana Conterie sono trasferite all'E.N.I. unitamente alle partecipazioni azionarie, ai sensi dell'art. 1-*sexies*, comma decimo, della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1-*novies*, aggiunto al decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con l'art. 1 della legge 21 ottobre 1978, n. 641, i residui beni mobiliari dell'Ente, comprese le partecipazioni societarie, nonchè il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, il quale provvederà altresì ad assumere le relative passività.

Art. 6.

Il personale di ruolo di cui alla tabella *E*, addetto all'attività dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, in relazione alle strutture operative situate nella regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, è utilizzato, per l'esercizio ulteriore delle funzioni dell'Ente nella regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed amministrato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1-*quaterdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il personale di ruolo di cui alla tabella *F*, in servizio presso le strutture operative dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, situato nella regione Veneto, è posto a disposizione della regione Veneto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-*terdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

I rapporti di lavoro agricolo dei dipendenti delle aziende dell'Ente soppresso, trasferite alla regione Veneto ed all'ufficio stralcio di cui all'art. 2, seguono il trasferimento delle aziende stesse.

Al personale di ruolo di cui alla tabella *D*, in servizio presso la sede centrale dell'Ente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 7.

L'amministrazione del personale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, fino alla data della effettiva messa a disposizione delle regioni, o di altro ente pubblico, o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'Ente, con onere a carico del bilancio dell'Ente stesso.

Art. 8.

Il presente dcreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 291

(*Omissis*).

(4523)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Attribuzione dei beni e trasferimento alle regioni del personale della soppressa Unione italiana di assistenza all'infanzia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'art. 1-*bis* stabilisce, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia (U.I.A.I.);

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 7 marzo 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

I beni immobili ed il relativo patrimonio mobiliare di cui all'allegata tabella *A*, costituenti la sede centrale dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia, sono amministrati dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 117, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I beni immobili ed il relativo patrimonio mobiliare dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia, di cui all'allegata tabella *B*, situati nella regione Friuli-Venezia Giulia, sono utilizzati per l'ulteriore esercizio delle funzioni già dell'Unione nella regione stessa, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I residui beni mobiliari dell'U.I.A.I., compresi il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-*novies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Il personale dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia in servizio, in base a provvedimenti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso le strutture operative periferiche dell'Ente, situate nelle regioni a statuto ordinario nonché presso l'ufficio centrale del servizio sociale ed individuato nell'allegata tabella *C*, è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, alle regioni con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al personale della sede centrale dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia, individuato nell'allegata tabella *D*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

Il personale dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia, in servizio presso le strutture operative periferiche dell'Ente site nella regione Friuli-Venezia Giulia, individuato nell'allegata tabella *E*, continua a svolgere la propria attività presso le strutture medesime, alle dipendenze dell'organo di liquidazione e fino e non oltre la data del 31 marzo 1979 e successivamente dell'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Al suddetto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 1-*quaterdecies*, comma terzo, della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 4.

L'amministrazione del personale dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia fino alla data della successiva effettiva messa a disposizione delle regioni o di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'Ente con onere a carico dell'Ente stesso.

Art. 5.

Fino all'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, l'organo di liquidazione dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati dall'Ente.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 292

(*Omissis*).

(4521)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Trasferimento alle regioni dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale di assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed in particolare l'art. 1-*bis* aggiunto al decreto-legge medesimo, con il quale viene stabilito, tra gli altri la soppressione dell'« Ente nazionale assistenza lavoratori », la sua messa in liquidazione dalla data di entrata in vigore della legge medesima, e l'articolo 1-*sexies* il quale reca disposizioni sulla ripartizione tra le regioni del patrimonio e sulla destinazione delle entrate dell'ENAL;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal terzultimo comma dell'art. 113 del detto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Sul conforme parere della detta commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1978, n. 616, espresso nella seduta del 7 marzo 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

I beni patrimoniali costituenti la sede centrale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori sono amministrati dall'ufficio del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 117, comma secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I beni patrimoniali del soppresso Ente nazionale di assistenza lavoratori situati nelle regioni a statuto ordinario, di cui alla allegata tabella *A*, nonchè tutti i beni patrimoniali dell'Ente relativi ad attività sportive, culturali, ricreative e del tempo libero, ivi compresi quelli costituenti attrezzature e impianti per villaggi turistici, campeggi, tendopoli, centri di cultura e ricreativi, siti nelle medesime regioni a statuto ordinario, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e dello art. 1-*sexies*, primo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641.

I beni patrimoniali dell'ENAL di cui all'allegata tabella *B* nonchè ogni altro bene patrimoniale dell'ENAL nelle regioni a statuto speciale, sono utilizzati per l'ulteriore esercizio delle funzioni dell'Ente nelle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I residui beni mobiliari dell'ENAL, compresi il numerario e i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1-*novies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Il personale dell'ENAL in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche dell'Ente, situate nelle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al restante personale dell'Ente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il personale dell'ENAL in servizio presso le strutture periferiche dell'Ente, site nelle regioni a statuto speciale, è utilizzato per l'esercizio ulteriore delle funzioni dell'Ente nelle rispettive regioni, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Al suddetto personale si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 1-*quaterdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

L'amministrazione del personale dell'ENAL fino alla data della effettiva messa a disposizione delle regioni, o di altro ente pubblico, o dei ruoli di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'Ente con onere a carico del bilancio dell'Ente stesso.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, gli organi di liquidazione predetti assicurano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'Ente.

Art. 5.

Entro il 31 marzo 1979 si provvede alla attuazione del disposto di cui al nono comma dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1978, n. 641.

I comuni rimborseranno alle regioni le spese da queste sostenute per l'amministrazione del personale loro assegnato ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo antecedente alla sistemazione definitiva di tale personale.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 306

(*Omissis*).

(4522)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Trasferimento alla regione Piemonte dei beni e del personale del soppresso Ente italiano della moda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, che stabilisce, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente italiano della moda, con sede a Torino;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 7 marzo 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

I beni patrimoniali dell'Ente italiano della moda, di cui all'allegata tabella, sono trasferiti alla regione Piemonte ai sensi dell'art. 117, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Il personale in servizio, in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso l'Ente italiano della moda è attribuito alla regione Piemonte, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'effettiva messa a disposizione della regione Piemonte del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al personale dell'Ente non messo a disposizione della regione Piemonte ai sensi del primo comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

L'amministrazione del personale dell'Ente italiano della moda fino alla data dell'effettiva messa a disposizione della regione Piemonte, o di altro ente pubblico, o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'Ente con onere a carico del bilancio dell'Ente stesso.

Art. 4.

Fino all'effettiva messa a disposizione della regione Piemonte del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, l'organo di liquidazione dell'Ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente prestati dall'Ente.

Art. 5.

Le entrate del soppresso Ente italiano della moda sono attribuite alla regione Piemonte entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 290

(*Omissis*).

(4524)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Istituto di arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani « F. D. Roosevelt ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'Istituto di

arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani « F. D. Roosevelt ». iscritto al n. 23) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stante la natura giuridica privata dell'ente;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 29 marzo 1979;

Ritenuta la opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani « F. D. Roosevelt » non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 294

(4518)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di taluni enti rientranti nell'ambito di applicazione della annotazione finale alla tabella B allegata al predetto decreto n. 616.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista l'annotazione finale alla tabella *B* allegata al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le proposte della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara, il Fondo di trattamento e assegni straordinari al personale del lotto presso il Ministero delle finanze, il Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali, l'Ente nazionale previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza impiegati agricoltura, la Cassa marittima tirrena, la Cassa marittima adriatica, la Cassa marittima meridionale, l'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i magistrati italiani, la Cassa mutua nazionale fra cancellieri e segretari giudiziali, la Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, la Cassa nazionale di previdenza per il notariato, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici, il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per consulenti del lavoro, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, sono enti tutti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'annotazione finale alla tabella *B* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, da ritenere esclusi dalla procedura di cui al richiamato art. 113, stante l'accertata assenza di alcuna attività assistenziale non previdenziale o la riscontrata esiguità delle spese sostenute dagli enti medesimi per attività assistenziali non previdenziali;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 29 marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che gli anzidetti enti non sono assoggettabili al procedimento di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Gli enti appresso indicati, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'annotazione finale alla tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non sono assoggettabili al procedimento di cui all'art. 113 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977:

Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Fondo di trattamento e assegni straordinari al personale del lotto presso il Ministero delle finanze;

Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali;

Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza impiegati agricoltura;

Cassa marittima tirrena;

Cassa marittima adriatica;

Cassa marittima meridionale;

Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i magistrati italiani;

Cassa mutua nazionale fra cancellieri e segretari giudiziali;

Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.;

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Cassa nazionale di previdenza per il notariato;

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici;

Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per consulenti del lavoro;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 297

(4515)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del Comitato per la difesa morale e sociale della donna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta, in data 22 marzo 1979, della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti del Comitato per la difesa morale e sociale della donna, iscritto al n. 60) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, perchè l'ente medesimo ha natura giuridica privata;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 1° marzo 1979;

Ritenuta l'opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato per la difesa morale e sociale della donna non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 296

(4516)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Istituto nazionale di beneficenza « Vittorio Emanuele III ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti dell'ente Istituto nazionale di beneficenza « Vittorio Emanuele III » iscritto al n. 16) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, in quanto lo stesso svolge funzioni (ex art. 24, n. 3,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977) estranee a quelle trasferite o delegate alle regioni ed agli enti locali;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Ritenuta la opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, citato;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di beneficenza « Vittorio Emanuele III » non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 293

(4517)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della Casa di riposo per musicisti « Fondazione Giuseppe Verdi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti della Cassa di riposo per musicisti « Fondazione Giuseppe Verdi », iscritta al n. 27) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto sottratta alla procedura stessa con l'art. 1-*septies*, primo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Ritenuta la opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, citato;

Considerato che le funzioni svolte dalla Casa di riposo per musicisti « Fondazione Giuseppe Verdi » sono state trasferite al comune di Milano in forza dell'art. 1-*septies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

La Casa di riposo per musicisti « Fondazione Giuseppe Verdi » non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il contributo statale di cui alla legge 23 dicembre 1962, n. 1752, è assegnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla regione Lombardia che provvederà al conseguente trasferimento in favore del comune di Milano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 295

(4519)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal terzultimo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, espresso nella seduta del 18 gennaio 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, eretta in ente morale con regio decreto 7 febbraio 1924, n. 230, ed inclusa fra gli enti pubblici di assistenza generica nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continua a sussistere come ente morale perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico e assumendo quella di diritto privato.

Art. 2.

L'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra conserva, salvo quanto disposto nel successivo art. 3, i compiti associativi previsti dallo Statuto nonchè quelli di rappresentanza e tutela dei familiari dei caduti e dei dispersi in guerra previsti dalle norme vigenti.

Art. 3.

Le funzioni previste dall'art. 2, lettera *d*), dello statuto dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, relative alla promozione e attuazione di iniziative e provvidenze intese ad elevare e alleviare le condizioni morali e materiali delle famiglie dei caduti ed in particolare modo la costituzione e il funzionamento di case di riposo, sono attribuite ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'ammontare delle spese sostenute dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra per l'assolvimento della funzione assistenziale trasferita di cui sopra è accertato in L. 1.150.000.000.

Art. 4.

In applicazione dell'art. 117, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra di cui all'allegata tabella *A*, è trasferito alle regioni a statuto ordinario nel cui territorio è situato, in corrispondenza alle funzioni attribuite ai comuni singoli od associati ed alle comunità montane, ai sensi del precedente art. 3.

Il patrimonio costituito dalla casa di soggiorno di Palermo, in località Pallavicino, è utilizzato per l'ulteriore esercizio delle funzioni dell'ente nella regione Sicilia, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra conserva la titolarità dei restanti beni di cui all'allegata tabella *B*.

Art. 5.

Al personale in servizio presso le strutture operative periferiche dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-*terdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Al restante personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-*terdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il personale dell'Associazione in servizio presso le strutture periferiche dell'ente, site nelle regioni a statuto speciale, ivi compreso il personale in servizio presso la casa di soggiorno di Palermo sita in località Pallavicino, è utilizzato per l'esercizio ulteriore delle funzioni dell'ente nelle rispettive regioni, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. A tale personale si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 1-*quaterdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 6.

In applicazione dell'art. 120, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-*undecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra continua a percepire le ritenute sulle pensioni dei congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1598, fino al 31 dicembre 1979.

Art. 7.

Il contributo dello Stato per il sostegno delle attività associative dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, previsto dall'art. 115, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-*undecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato in annue L. 1.200.000.000.

Art. 8.

Le funzioni amministrative attribuite ai sensi del presente decreto continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale, mediante ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.

Art. 9.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 288

(*Omissis*).

(4514)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979.

Trasferimento alle regioni dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977. n. 616;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, che stabilisce, fra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (E.N.A.P.I.);

Accertato che le sezioni autonome commerciale e di credito hanno propria e separata personalità giuridica;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 29 marzo 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 3 aprile 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il patrimonio mobiliare del soppresso Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (E.N.A.P.I.), di cui alla tabella *A*, sito nelle regioni a statuto ordinario, è trasferito alle regioni nel cui territorio è situato, ai sensi del primo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I beni mobiliari esistenti all'estero sono attribuiti all'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi del secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Nelle regioni a statuto speciale le funzioni amministrative dell'E.N.A.P.I. continuano ad essere esercitate, mediante ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Al predetto ufficio sono attribuiti i beni di cui alla tabella *A*, relativi alle sedi dell'ente site nelle regioni a statuto speciale.

Art. 3.

Il personale dell'E.N.A.P.I., in servizio, in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso le strutture operative periferiche dell'Ente, situate nelle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al precedente comma ha luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al restante personale dell'Ente si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il personale dell'E.N.A.P.I. in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente site nelle regioni a statuto speciale, è utilizzato per l'esercizio delle ulteriori funzioni dell'ente nelle rispettive regioni, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

L'amministrazione del personale dell'E.N.A.P.I. fino alla data dell'effettiva messa a disposizione delle regioni, o di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'Ente con onere a carico del bilancio dell'Ente stesso.

Art. 5.

Le entrate del soppresso E.N.A.P.I. sono attribuite alle regioni ai sensi degli articoli 120 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 298

(*Omissis*).

(4525)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Isola del Gran Sasso d'Italia.

Al Presidente della Repubblica

Dopo le elezioni del 15 giugno 1975 per il rinnovo del consiglio comunale di Isola del Gran Sasso d'Italia si costituì, tra alcuni gruppi consiliari, una coalizione che rese possibile la formazione degli organi ordinari.

Nel dicembre del 1978 sorsero una serie di dissensi nella coalizione di maggioranza che portarono alle dimissioni del sindaco e dell'intera giunta municipale delle quali prese atto il consiglio comunale nella seduta del 19 febbraio 1979.

Successivamente ogni tentativo di eleggere nuovi organi riusciva infruttuoso.

Infatti le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 24 febbraio, 8 e 17 marzo 1979, si concludevano infruttuosamente.

Il prefetto di Teramo, allora, allo scopo di consentire il regolare funzionamento di quell'amministrazione, con decreto n. 484/Gab. del 22 marzo 1979, notificato a tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una convocazione straordinaria del consiglio comunale nei giorni 29 marzo e 3 aprile 1979, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per procedere all'elezione del sindaco e della giunta municipale con l'avvertenza

che, in caso di persistenza nell'inosservanza dei predetti obblighi prescritti dalla legge, sarebbe stata promossa la procedura di scioglimento del consiglio medesimo.

Anche tali due sedute riuscivano infruttuose.

Pertanto, il prefetto, constatata l'assoluta incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Isola del Gran Sasso d'Italia, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isola del Gran Sasso d'Italia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Americo Marcocci.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo), non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta municipale, dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Americo Marcocci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1979

PERTINI

ROGNONI

(4422)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1979.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattamenti della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea della energia atomica (CEEA) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 3 del 3 settembre 1975 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1976;

Vista la nota n. R.313/265/45225 del 18 agosto 1978, con la quale, in conformità della procedura stabilita dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, e interministeriale 3 settembre 1975, n. 3, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la normalizzazione dei conti dell'Azienda stessa per l'esercizio 1979 ed il conguaglio, allo stesso titolo, in relazione ad alcune categorie per l'esercizio 1976;

Vista la delibera favorevole n. 8 adottata in merito alla anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 24 del 18 luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee citato nelle premesse e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applica per l'anno finanziario 1979, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del Regolamento C.E.E.	Specificazione degli oneri	Importi
II	Spese per assegni familiari . . .	L. 8.300.000.000
III	Spese per le pensioni	» 56.407.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello . .	» 24.245.000.000
X	Spese per gli assegni e gli scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e per i congedi speciali ai mutilati ed invalidi di guerra . .	» 20.151.000.000

Categoria del Regolamento C.E.E.	Specificazione degli oneri	Importi
XIV	Condizioni imposte per i contratti pubblici di appalto di opere e forniture .	L. 10.069.054.000
XV	Oneri finanziari dovuti alla mancata normalizzazione nel passato:	
	1 - Interessi relativi alla quota parte dei prestiti destinata al riclassamento ed al rinnovamento degli impianti	» 51.393.651.000
	2 - Oneri finanziari (capitale e interessi) relativi ai prestiti contratti per la copertura dei disavanzi di gestione . . .	» 204.709.741.000
	Totale .	L. 375.275.446.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1979, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1976, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo definitivo, qui di seguito indicati:

Categoria del Regolamento C.E.E.	Specificazione degli oneri	Importi
II	Spese per assegni familiari .	L. 3.083.000.000
III	Spese per le pensioni .	» 20.865.000.000
IV	Spese per passaggi a livello .	» 9.460.000.000
X	Spese per assegni e scatti biennali di stipendio agli ex combattenti	» 4.332.000.000
XIV	Condizioni imposte per contratti pubblici .	» 9.754.875.000
	Totale .	L. 47.494.875.000

Per la categoria XV - Oneri finanziari dovuti a mancata normalizzazione nel passato - sub 1) « Interessi relativi ai prestiti destinati al riclassamento e rinnovo degli impianti » e sub 2) « Oneri finanziari per prestiti contratti per la copertura di disavanzi di gestione » gli importi complessivi netti determinati per l'esercizio 1976 ai fini della normalizzazione dei conti sono, rispettivamente, di L. 61.780.511.000 e di L. 200.045.525.000.

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 6.664.041.000, corrispondente alla differenza fra l'importo accordato a titolo di previsione, per l'esercizio 1976, con il citato decreto interministeriale n. 3 del 3 settembre 1975 per la categoria XV - oneri finanziari dovuti a mancata normalizzazione nel passato, e l'importo determinato in via definitiva per l'esercizio 1976 sarà detratto nell'esercizio 1979 dal totale degli importi riconosciuti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di normalizzazione dei conti in base all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4253)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari per l'esercizio 1979.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 2 del 3 settembre 1975 del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1976;

Vista la nota n. R.313/265/45225 del 18 agosto 1978 con la quale, in conformità delle procedure stabilite dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 3 settembre 1975, n. 2, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1979, e di conguaglio, per l'esercizio 1976, per gli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporti imposti a favore di categorie sociali particolari;

Vista la delibera favorevole n. 8 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 24 del 18 luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

La compensazione finanziaria di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del regolamento n. 1191/69 del Consiglio delle Comunità europee, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1979, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo di previsione, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . L. 219.244.540.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1979, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La compensazione finanziaria di cui al regolamento n. 1191/69, art. 1, paragrafo 3, del Consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1976, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo definitivo qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . . . L. 219.249.114.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 122.279.108.000, corrispondente alla differenza fra l'importo di L. 219.249.114.000 di cui al precedente art. 3 e l'importo di L. 96.970.006.000, di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 2 del 3 settembre 1975, è rimborsato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1979.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4254)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1979.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e dalla Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 4 del 3 settembre 1975, art. 3, del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il quale, al citato articolo, prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1976;

Vista la nota n. R.313/265/45225 del 18 agosto 1978, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta a ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa azienda e, in mancanza di tale soppressione, il rimborso dei relativi oneri;

Vista ancora la sopracitata nota n. R.313/265/45225 del 18 agosto 1978 con la quale, in conformità del paragrafo 2 dell'art. 13 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, nonché del decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n. 4, art. 3, del 3 settembre 1975, il direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda per ottenere il conguaglio tra gli importi a suo tempo accordati, a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico, in sede di previsione per l'esercizio 1976 e quelli definitivamente accertati in sede consuntiva per lo stesso anno;

Vista la delibera favorevole n. 8 adottata in merito alle anzidette domande dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 24 del 18 luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota n. R.313/265/45225 del 18 agosto 1978 citata nelle premesse, debbono es-

sere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69;

a) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato n. 1;

b) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato n. 2;

c) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna, di cui all'allegato n. 3;

d) obbligo di esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari elencati nell'allegato n. 4;

e) obblighi tariffari elencati nell'allegato n. 5 (esclusi i trasporti postali);

f) obbligo tariffario per il trasporto degli effetti postali di cui all'allegato n. 5.

Art. 2.

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1979, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L. 184.964.000.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	» 8.253.508.000
per l'esercizio dei servizi di tragretto fra il Continente e la Sardegna	» 11.101.500.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	» 436.800.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	» 101.341.148.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	» 27.614.710.000
Totale . . .	L. 333.711.666.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati n. 1 (linee a scarso traffico), n. 2 (impianti passivi), n. 3 (servizi di traghetto tra il Continente e la Sardegna), n. 4 (servizi sostitutivi) e n. 5 (obblighi tariffari e postali) al presente decreto.

Art. 3.

Gli importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1979.

Art. 4.

Una compensazione finanziaria, a titolo di conguaglio globale per l'esercizio 1976, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico per gli importi fissati a titolo definitivo per l'esercizio stesso nelle misure appresso indicate:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L. 184.964.000.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	» 8.253.508.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	» 11.101.500.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	» 436.800.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	» 101.341.148.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	» 27.614.710.000
per gli obblighi tariffari per elezioni	» 5.016.606.000
Totale . . .	L. 338.728.272.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (obblighi tariffari per elezioni) al presente decreto.

Art. 5.

L'importo di L. 130.375.948.000 corrisponde alla differenza fra l'importo totale di L. 338.728.272.000, di cui al precedente art. 4, e l'importo totale di lire 208.352.324.000 di cui alla domanda presentata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1976.

Detto importo sarà oggetto di rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1979.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(Omissis).

(4255)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota n. 3190 del 1° marzo 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Matera fa presente la necessità di nominare, quale presidente della citata commissione, il dott. Antonino Vinci, attuale direttore dell'ufficio medesimo, in sostituzione del dott. Mauro Greco, trasferito ad altri incarichi;

Decreta:

Il dott. Antonino Vinci è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Matera, in sostituzione del dott. Mauro Greco, trasferito ad altri incarichi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4335)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriale 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 9 agosto 1978, 12 dicembre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4374)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Porto Marghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Porto Marghera (Verona);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 1° agosto 1978, 22 novembre 1978 e 27 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1977 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Porto Marghera della S.p.a. Montefibre, è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4527)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merak, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978 e 12 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak, stabilimento di Terni, ex

Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4375)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano, per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Rossano (Cosenza) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1978, 27 ottobre 1978, 14 marzo 1979 e 15 marzo 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4378)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsil, in Melfi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Italsil di Melfi (Potenza);

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 ottobre 1977 al 2 aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsil di Melfi (Potenza), è prolungata fino al 2 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4382)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano, per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Rossano (Cosenza) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1978, 27 ottobre 1978, 14 marzo 1979, 15 marzo 1979 e 26 aprile 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4379)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsil, in Melfi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Italsil di Melfi (Potenza);

Visti i decreti ministeriali 17 agosto 1978 e 26 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 ottobre 1977 al 2 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsil di Melfi (Potenza), è prolungata fino al 30 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4383)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pesfin, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pesfin di Forlì;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pesfin di Forlì, è prolungata fino al 5 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4384)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Repes di Forlì;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes di Forlì, è prolungata fino al 5 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4376)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Repes di Forlì;

Visti i decreti ministeriali 14 dicembre 1978 e 27 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate:

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes di Forlì è prolungata fino al 5 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4377)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pesfin, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pesfin di Forlì;

Visti i decreti ministeriali 14 dicembre 1978 e 27 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pesfin di Forlì, è prolungata fino al 5 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4385)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 28 novembre 1978 e 21 febbraio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 aprile 1978 al 21 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia (Roma), è prolungata fino al 21 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4380)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 28 novembre 1978, 21 febbraio 1979 e 2 maggio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 aprile 1978 al 21 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia (Roma), è prolungata fino al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4381)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Costituzione del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il quadriennio 1979-83.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dello Istituto nazionale per il commercio estero, e, in particolare, l'art. 9 che prevede la nomina, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, del comitato esecutivo dell'Istituto, composto da sei membri oltre che dal presidente dell'Istituto stesso;

Viste le designazioni effettuate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero è composto come segue:

Deserti dott. Luigi, presidente;

Ghelardini dott. Alfiero, dirigente generale del Ministero del commercio estero;

Clemente dott. Berardo, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Attolico dott. Giacomo, ministro plenipotenziario del Ministero degli affari esteri;

Battiston dott. Celso, rappresentante della Federazione nazionale per i consorzi all'esportazione;

Leopardi Dittaiuti on. dott. Giulio, rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Ciuffoli dott. Serafino Massimo, rappresentante del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

I membri del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero durano in carica sino al 12 aprile 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: STAMMATI

(4544)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 13 % di scadenza 1° luglio 1983, al portatore, da corrispondere per aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121, del 5 maggio 1977, si rende noto che il 28 maggio 1979 avranno inizio le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 13%, di scadenza 1° luglio 1983, da corrispondere a fronte dei versamenti effettuati per aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

Poiché a norma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale i predetti titoli, essendo non cedibili, non sono quotati in borsa, le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne di essi immediatamente, man mano che li riceveranno dal magazzino Tesoro.

(4561)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto penale, di diritto del lavoro e di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto penale;
2) diritto del lavoro;
3) procedura penale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4560)

Vacanza della cattedra di chimica degli alimenti presso la facoltà di farmacia dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Modena è vacante la cattedra di chimica degli alimenti, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4449)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1979, registro n. 6 Interno, foglio n. 341, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, sulla proposta del Ministro dell'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta signora Maria Vigna.

(4201)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torralba

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari - sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Giuseppino Pirisi, nato a Torralba (Sassari) il 13 aprile 1936, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torralba (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Governatore: BAFFI

(4024)

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurallao

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari - sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Luigi Orgiu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurallao (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Governatore: BAFFI

(4025)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Faenza

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stata approvata una variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 5 marzo 1979, n. 745 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 2586/2462 nella seduta del 5 aprile 1979): comune di Faenza (Ravenna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 luglio 1977, n. 7266/365).

(4210)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, a quarantatre posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 38 Finanze, foglio n. 28, relativo alla determinazione delle nuove piante organiche degli operai del Ministero delle finanze;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, nonché il successivo decreto in data 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 89, entrambi emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quarantatre posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, per le qualifiche professionali ed il numero qui di seguito indicati:

trentuno posti di manovale specializzato;
dodici posti di guardiano.

Gli aspiranti debbono indicare nella domanda di ammissione al concorso, per quale tra i posti suindicati intendano concorrere.

Coloro che intendano partecipare ad ambedue le qualifiche professionali dovranno produrre due distinte domande.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 2.

I requisiti di cui all'art. 1 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non hanno titolo per conseguire la nomina ad operaio dello Stato coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare il possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 1 del presente decreto, i titoli che attestano il diritto all'elevazione del limite massimo di età e il domicilio o il recapito, con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni. I candidati debbono produrre con la medesima domanda, in originale o in copia autenticata, qualsiasi titolo, diploma o attestato conseguito in attività attinenti ad una delle qualifiche indicate nell'art. 1 del presente bando. Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno, al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati devono dichiarare, inoltre, nella domanda di partecipazione al concorso il possesso di eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

I titoli di cui al precedente comma non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi delle vigenti disposizioni, determinerà i criteri di valutazione dei titoli ed esprimerà il giudizio, mediante punteggio, sui titoli presentati dai candidati.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati, sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale della licenza elementare o copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione o all'esenzione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali ed i graduati in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 7, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 7.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

Le graduatorie generali di merito dei candidati giudicati idonei per ciascuna qualifica professionale saranno formate secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati nella valutazione dei titoli a ciascuno dei candidati stessi e quelle dei vincitori saranno determinate con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Le graduatorie del concorso saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficaci, e successivamente pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza del diritto alla nomina prevista dal precedente art. 11, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine delle graduatorie, ai concorrenti che abbiano conseguito la idoneità nel concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio ai sensi dell'art. 7 del presente bando, saranno nominati, con decorrenza dalla data di tale assunzione, operaio comune in prova, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi verrà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 3

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quarantatre posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, con la qualifica professionale di . . . .

All'uopo allega i seguenti titoli, ai fini della valutazione di merito . . . .

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

(1) . . . .

Data, . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(1) Indicare eventuali titoli di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

(4416)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente organici, reclutamento stato giuridico ed avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Vista la legge 20 dicembre 1977, n. 965, concernente nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1978, registro n. 16 Difesa, foglio n. 114, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1978, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso indetto con il decreto ministeriale 22 aprile 1978, dianzi citato;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 22 aprile 1978, citato nelle premesse:

mar. magg. « A » f.sp. Bartoloni Marino, nato il 19 dicembre 1936 . . . . punti 35,00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra il seguente candidato è dichiarato vincitore, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

mar. magg. « A » f.sp. Bartoloni Marino . . punti 35,00

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1979
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 374

(3850)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Candiani Giorgio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Tosi Germano, primario dell'ente ospedaliero di Dolo (Venezia), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia ed istologia patologica che si terrà a Roma il giorno 22 gennaio 1979 in sostituzione del prof. Candiani Giorgio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 343

(3756)

REGIONE LOMBARDIA

Rettifica alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 175/SAN-SO datato 20 ottobre 1978 con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico-condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1974;

Visto l'ordine della graduatoria, nonché quello delle sedi per le quali i concorrenti hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto il testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 176/SAN-SO ed a parziale modifica ed integrazione dello stesso;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 365 del 21 aprile 1978;

Decreta:

che, essendo per errore di trascrizione stati omessi i dati di cui appresso, il seguente candidato è dichiarato vincitore della condotta medica a fianco indicata:

7) Palazzo Bartolomeo: Torre S. Maria - Spriana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini prescritti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

p. *Il Presidente*: GIANCOLA

(4347)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(1502/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(1502-bis/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(1541/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI SORA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(1500/S)

OSPEDALE SANATORIALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(1494/S)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(1499/S)

OSPEDALI « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di centro trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(1498/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(1501/S)

OSPEDALE « C. MAGATTI » DI SCANDIANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(1493/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorso ad un posto di primario di gastroenterologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di gastroenterologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(1495/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(1496/S)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI « G. M. LANCISI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di primario di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1492/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1979, n. **15**.

Nuove norme per l'esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 19 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, e le norme regionali di ripartizione delle competenze fra gli organi regionali e di organizzazione procedimentale successivamente entrate in vigore per le singole materie, l'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione col decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è regolato dalle norme generali della presente legge.

Art. 2.

Spetta al consiglio regionale in applicazione degli articoli 8 e 9 dello statuto:

1) deliberare gli atti concernenti la pianificazione o la programmazione delle iniziative da realizzare e dei fondi da ripartire:

a) nel settore della beneficienza pubblica, con particolare riferimento alla promozione di forme di cooperazione fra i comuni e alla ripartizione di fondi regionali fra gli stessi o le loro associazioni a tale scopo costituite, ai sensi dell'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

b) nel settore dell'istruzione aritigiana e professionale di cui agli articoli 35 e 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

c) nel settore dell'assistenza scolastica, con particolare riferimento alla promozione di forme di collaborazione fra i comuni ai sensi dell'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e alla ripartizione dei fondi regionali fra gli stessi e le loro associazioni;

d) nel settore dei beni culturali, in particolare per quanto attiene le iniziative, di cui al secondo comma dello art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 616, e quelle di promozione educativa e culturale concernenti precipuamente la comunità regionale, di cui al primo comma dell'art. 49 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

e) nel settore delle fiere e mercati, con particolare riferimento alla programmazione di fiere di qualsiasi genere, delle esposizioni e mostre di cui all'art. 51 e all'attività integrativa di cui all'ultimo comma dell'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

f) nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, con particolare riferimento alla programmazione delle opere e delle attività, di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 616;

g) nel settore dei consorzi industriali, con particolare riferimento alle localizzazioni di zone industriali e aree attrezzate industriali, di cui all'art. 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

h) nel settore dell'agricoltura e foreste, con particolare riferimento alle attività trasferite di cui al primo comma dell'art. 66, ai programmi e ai piani di cui al secondo e terzo comma dell'art. 69, alle funzioni di promozione, di cui all'articolo 72 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 616 e, per quanto riguarda le funzioni delegate, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri per lo svolgimento delle funzioni, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 77 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

i) nel settore della viabilità, degli acquedotti e dei lavori pubblici di interesse regionale, di cui all'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, con particolare riferimento altresì, in materia delegata, alla determinazione dei criteri per l'esercizio delle funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche e dell'aggiornamento e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti ai sensi — rispettivamente — del primo comma e della lettera *a*) del secondo comma dell' art. 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e, per quanto riguarda le funzioni trasferite alla programmazione regionale e alla localizzazione in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui allo art. 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 616;

l) nel settore della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, con particolare riferimento alla programmazione degli interventi, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

m) nel settore delle attività di promozione educativa e culturale, di cui all'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, e secondo le modalità e i termini ivi indicati;

n) nel settore dei consorzi industriali, di cui all'art. 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

o) nel settore dei consorzi di bonifica interregionali, di cui all'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

2) deliberare:

a) il parere per il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero, e cura, di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge n. 833 del 23 gennaio 1978, successivamente all'espletamento da parte dei competenti organi statali delle procedure di cui agli ultimi tre commi del citato art. 42;

b) l'atto di assenso, di cui all'ultimo comma dell'art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 616;

c) il parere per il trasferimento di beni e personale delle opere universitarie, di cui all'ultimo comma dell'art. 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

d) il parere per l'istituzione di scuole statali materne, elementari e secondarie, di cui all'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

e) l'atto di intesa per l'individuazione delle istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

f) il parere per la formazione del calendario delle fiere di cui al n. 3 dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 616;

g) il parere per la identificazione dei porti e aree di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 616;

h) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave per le sostanze di cui alla lettera *a*) dell'art. 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

i) il parere sulle relazioni programmatiche degli enti a partecipazione statale e sugli atti del C.I.P.E., di cui all'ultimo comma dell'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

l) la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, di cui al primo comma dell'art 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

m) il parere regionale nel procedimento di approvazione statale delle tariffe dei prezzi, di cui al terzo comma dell'art. 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 616;

n) la proposta regionale circa l'entità della quota da prelevarsi dal fondo nazionale di solidarietà a favore della Regione stessa, di cui alla lettera *b*) dell'ultimo comma dell'art. 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

o) la classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana, la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni, di cui al secondo comma dell'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

p) l'atto di intesa, di cui al terzo comma e la proposta al C.I.P.E. di cui al quinto comma dello stesso art. 81 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

q) l'atto di intesa con lo Stato per la classificazione delle strade ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

r) i pareri ai sensi dei punti 4) e 5) dell'art. 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

s) la disciplina degli scarichi nelle acque ai sensi della lettera *a*) dell'art. 101 e, per quanto riguarda le funzioni delegate, la disciplina degli scarichi in mare, di cui all'art. 103 sempre del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 616;

t) gli atti di intesa per la determinazione delle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale e per i programmi di disinquinamento di cui rispettivamente ai numeri 4 e 5 dell'art. 102 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

3) deliberare:

a) le indicazioni dei nominativi da segnalare alla commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, affinchè questa possa provvedere alle designazioni, di cui all'ultimo comma degli articoli 64 e 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

b) la nomina degli esperti regionali negli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti, di cui al terzo comma dell'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

c) la designazione dei membri regionali delle Commissioni provinciali, di cui alla lettera *g*) dell'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Art. 3.

Spetta al presidente della giunta regionale:

a) vigilare — nell'ambito delle funzioni delegate con l'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 — sull'applicazione dei regolamenti comunitari di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo;

b) esercitare le funzioni di vigilanza trasferite alla Regione col terzo comma dell'art. 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

c) esercitare — nell'ambito delle funzioni delegate di cui all'art. 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 — le funzioni di vigilanza e di controllo, di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma e all'ultimo comma dello stesso articolo;

d) esercitare — nell'ambito delle funzioni delegate di cui all'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica — le funzioni amministrative, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*), oltre alla nomina dei membri delle commissioni provinciali, di cui alla lettera *g*) dello stesso articolo;

e) partecipare al controllo della sicurezza, di cui al terzo comma dell'art. 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, ed esercitare le funzioni relative alla sicurezza dei natanti ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo;

f) esercitare le funzioni delegate di polizia delle acque, di cui alla lettera *e*) dell'art. 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

g) esercitare la delega in materia di coordinamento di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 96 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e in materia di attività istruttoria ai fini della lettera *b*) dello stesso articolo;

h) rilasciare l'autorizzazione al pilotaggio, consentire la rimozione di materiali sommersi e rilasciare il certificato di navigabilità, di cui all'art. 97 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

i) in generale, esercitare le funzioni di polizia amministrativa nelle materie trasferite o delegate alla Regione, quando non siano state diversamente disciplinate in modo espresso.

Art. 4.

E' attribuita alla giunta regionale la competenza ad esercitare tutte le funzioni trasferite o delegate che non sono state espressamente assegnate negli articoli precedenti alla competenza del consiglio o del presidente della giunta regionale.

In particolare, spetta alla giunta regionale — a norma delle leggi vigenti e nell'ambito delle competenze trasferite — ogni funzione di tutela, vigilanza e controllo, ivi compresi gli eventuali poteri sostitutivi, sugli atti e sugli organi di enti, istituzioni ed organismi, che dalla legislazione in vigore non siano attribuiti alla competenza del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni.

In ogni caso, l'autorizzazione, di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, è rilasciata dalla giunta regionale, previo parere del competente ufficio del genio civile regionale.

Art. 5.

Tutte le funzioni amministrative delegate, a qualunque organo regionale attribuite, sono esercitate, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, sotto la direzione del presidente della giunta regionale e in conformità alle istruzione emanate dal Governo centrale e, compatibilmente con le stesse, in armonia agli atti generali e settoriali della programmazione regionale.

Fino a quando non sarà diversamente disposto da apposita legge nel quadro complessivo dei rapporti con gli enti locali territoriali, i poteri delegati, attribuiti dalla presente legge o dalla legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, alla competenza della giunta regionale o del suo presidente, possono, con provvedimento del rispettivo organo debitamente pubblicato nel Bollettino ufficiale, essere attribuiti agli uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione secondo il criterio della competenza per materia, in aggiunta a quelli agli stessi uffici già assegnati, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, nel testo modificato dalla presente legge.

I detti uffici provvedono all'esercizio delle relative funzioni mediante l'emanazione di atti anche con rilevanza esterna, in esecuzione delle direttive e sotto la vigilanza, rispettivamente, della giunta regionale o del suo presidente.

In ogni caso, in qualunque fase del procedimento, la giunta regionale o il suo presidente — secondo il rispettivo criterio di competenza — possono avocare la trattazione e la decisione dell'affare pendente, mentre, contro il provvedimento emanato dall'ufficio periferico, è sempre ammesso il ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12.

Art. 6.

Alla costituzione di uffici regionali all'estero per mezzo dell'ENIT ai sensi dell'art. 57 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 o in via generale, alla costituzione di consorzi o di uffici interregionali o alla stipula di convenzioni aventi per oggetto la realizzazione di strutture o servizi interregionali comportanti oneri a carico del bilancio regionale si provvede mediante una legge autorizzativa, contenente gli elementi essenziali per l'identificazione dell'ufficio sotto il profilo della composizione delle competenze, del funzionamento e dei relativi controlli, oltre alle modalità del concorso regionale nelle spese e nel personale; le eventuali convenzioni sono deliberate dalla giunta regionale e sottoscritte dal presidente della giunta.

Gli atti di intesa e le convenzioni con le altre regioni, nonchè ogni altro atto emanato per l'esercizio di funzioni interregionali, quando siano diversi da quelli previsti al comma precedente, sono adottati di volta in volta dagli organi regionali competenti all'emanazione degli stessi atti nell'ambito dell'ordinamento regionale.

Analogamente alla formulazione della richiesta di avvalersi di organi tecnici dello Stato ai sensi dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e, in via generale, per ogni altra richiesta di utilizzazione di corpi o uffici statali nei casi e per le finalità consentite, è autorizzato a provvedere ed eventualmente a stipulare la relativa convenzione lo stesso organo regionale competente all'emanazione del provvedimento, per cui viene richiesta la consulenza o l'attività statale; per le eventuali spese è istituito un apposito capitolo nel bilancio regionale.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, è così modificato:

« Fino all'entrata in vigore di una legge regionale che, per ogni materia o gruppi di materie affini, provveda ad una loro diversa oganizzazione, gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle Regioni continuano ad esercitare — anche in materia delegata — le funzioni consultive in atto svolte e conservano la competenza ad emanare per la Regione gli atti vincolati e quelli conseguenti a valutazioni di carattere tecnico o determinati da situazioni di urgenza e necessità ».

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 (nel testo modificato dalla presente legge) e 9 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, restano applicabili anche alle funzioni disciplinate con la presente legge.

Ad ogni effetto, è altresì abrogato il termine del 21 dicembre 1972 contenuto nell'art. 10 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 marzo 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1979, n. **16.**

Norme di attuazione del primo comma dell'art. 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 19 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina modalità e limiti dell'esercizio della libera attività professionale prestata, a seguito di libera scelta del paziente che ne assume il relativo onere dai medici degli ospedali, dei policlinici convenzionati e degli istituti a carattere scientifico, in un ambito diverso dall'attività istituzionale dell'ente.

La libera attività professionale può essere prestata nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e degli istituti in cui il medico è chiamato a operare o al di fuori degli stessi, secondo le modalità previste dal successivo art. 5.

Art. 2.

Libera professione all'interno delle strutture

Nell'ambito delle strutture di cui al precedente art. 1 la libera attività professionale può essere svolta dai medici dei servizi di diagnosi e cura oltre il normale orario di lavoro:

a) in costanza di ricovero, subordinatamente all'esigenza primaria di garantire le funzioni istituzionali della struttura.

Gli spazi destinati a tale attività, distinti e specifici secondo quanto previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, vanno contenuti comunque nei limiti variabili dal 4 al 10 per cento del totale dei posti-letto, nel rispetto della competenza nosologica di ciascuna divisione o servizio e possono anche prescindere — in mancanza di camere separate — da riferimenti a livelli di comfort alberghiero.

Dette attività vengono svolte in équipes e sono comprensive dei servizi connessi;

b) in regime ambulatoriale, usufruendo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'amministrazione di appartenenza; tale attività libero-professionale deve svolgersi in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale.

La libera attività professionale intramurale è svolta nel quadro dei criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari pubblici al fine di assicurare la piena e omogenea funzionalità dei servizi stessi.

I sanitari con rapporto di lavoro a tempo pieno hanno priorità per l'esercizio della libera attività professionale nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.

Gli introiti della libera attività professionale di cui al presente articolo sono riscossi esclusivamente dall'amministrazione dalla quale il medico dipende.

Art. 3.

Tariffe

Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali sono determinate dalla giunta regionale.

Il tariffario è determinato in modo da consentire la preventiva conoscenza dell'onere massimo che il paziente dovrà sostenere.

Art. 4.

Proventi della libera attività professionale svolta all'interno delle strutture e dei consulti di cui all'ultimo comma dell'art. 5

Gli accordi di lavoro disciplinano le modalità di attribuzione ai medici dei proventi per la libera attività professionale e per i consulti di cui all'ultimo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Libera professione all'esterno delle strutture

Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è inibita, ai sensi delle vigenti disposizioni, qualsiasi attività professionale al di fuori delle strutture di cui al precedente art. 1.

Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito è consentito l'esercizio di libera attività professionale esterna secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle convenzioni uniche nazionali di cui alla legge n. 349/1977 e nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego.

Fermi restando i divieti già previsti dalla legislazione vigente, ai medici a tempo definito è preclusa l'attività professionale comunque prestato in strutture private convenzionate, gestite in forma societaria o cooperativa.

Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è consentito la prestazione, anche al di fuori della struttura, di consulti resi in favore di privati, purchè da questi richiesti, salvo che in casi di estrema urgenza, tramite l'amministrazione di appartenenza e comunque dalla stessa autorizzati. In ogni caso il pagamento degli onorari dovrà essere obbligatoriamente effettuato tramite l'amministrazione di appartenenza.

Art. 6.

I consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, nella attuazione della presente legge, sono tenuti a informare i cittadini, nelle forme più opportune, delle modalità di organizzazione ed esercizio della libera attività professionale svolta nell'ambito delle rispettive strutture.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 marzo 1979

TOMELLERI

(3464)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791350)